



PESARESI GIUSEPPE spa

MODELLO ORGANIZZATIVO 231

- Approvato dal CdA con Delibera del 19/06/2017 -

***Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo,
conforme al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231,
al Decreto Legislativo 4 aprile 2008 n. 81,
approvato dall'Organo Amministrativo il 16/03/2017***

Distribuzione Controllata Distribuzione Informativa Copia N° ...

Rev. n°	Data Rev.	Motivo della Revisione
02	25/06/2019	Implementazioni indicate nella Relazione n° 2 dell'OdV relativa all'anno 2018; variazioni richieste dalla cogenza.

Preparato da **R.SGI**

Approvato da **PR**

Il presente documento è di PROPRIETÀ DELLA PESARESI GIUSEPPE S.P.A.; è vietata la sua riproduzione (sia totale che parziale), nonché la cessione a terzi e la diffusione, se non dietro espressa autorizzazione scritta della Proprietaria. Ogni violazione è perseguibile ai sensi di Legge.

PESARESI GIUSEPPE spa - Via Emilia, 190 - 47922 Rimini (RN) - Italy

+39 0541 740 356 - +39 0541 741 545 - www.pesaresi.com - pesaresi@pesaresi.com

C.F. e P.IVA 01231130400 - CCIAA Rimini 184870 R.E.A. - Capitale Sociale € 3.468.400 i.v.

**ponti e viadotti - lavori stradali, edili ed aeroportuali - sistemazioni idrauliche - fognature ed acquedotti
produzione conglomerati bituminosi e calcestruzzi - recupero e lavorazione aggregati - laboratorio analisi
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Promozioni Industriali s.r.l.**





<i>Punto</i>		<i>Pagina</i>
G 1 -	SCOPO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	1
G 2 -	FINALITÀ	1
G 3 -	DESTINATARI DEL MODELLO	2
G 4 -	APPROVAZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	2
G 5 -	ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPOSIZIONE	3
G 6 -	FUNZIONI E POTERI DELL'ODV	3
G 7 -	FLUSSI INFORMATIVI PROVENIENTI DALL'ODV	4
G 8 -	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	5
G 9 -	INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E DELEGHE	6
G 10 -	FORMAZIONE E INFORMATIVA	7
G 11 -	SISTEMA DISCIPLINARE	7
G 12 -	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	7
G 13 -	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	8
G 14 -	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	8
G 15 -	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI	8
G 16 -	MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO	8
S 1 -	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)	1
S 2 -	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS)	8
S 3 -	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER)	8
S 4 -	REATI DI FALSITÀ IN MONETE (E VALORI) (ART. 25-BIS)	9
S 5 -	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1)	10
S 6 -	REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)	10



<i>Punto</i>		<i>Pagina</i>
S 7 -	<i>DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)</i>	16
S 8 -	<i>MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1)</i>	17
S 9 -	<i>DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES)</i>	18
S 10 -	<i>ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES)</i>	23
S 11 -	<i>REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)</i>	25
S 12 -	<i>RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)</i>	29
S 13 -	<i>DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)</i>	31
S 14 -	<i>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES)</i>	31
S 15 -	<i>REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)</i>	32
S 16 -	<i>REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10 L. 146/2006)</i>	36



– PARTE GENERALE –

G 1 - SCOPO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Scopo del *Modello Organizzativo* è la realizzazione di un assetto organizzativo con un sistema di controllo interno al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'assetto organizzativo è finalizzato a prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di tutti i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, che sono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Nella "Parte Generale" sono contenute le norme applicabili a tutte le attività societarie ed in relazione a tutti i reati da prevenire.

A seguito di una approfondita mappatura delle aree di rischio e delle attività sensibili in relazione alle tipologie dei reati presupposto, la Società ha adottato altresì delle procedure specificamente rivolte alla prevenzione di alcuni reati, che sono descritte nella "Parte Speciale".

G 2 - FINALITÀ

Il modello di organizzazione e gestione risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;



- strutturare e implementare un SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) tale da eliminare o minimizzare in modo accettabile i rischi legati alle attività cui i propri lavoratori e le altre parti coinvolte sono esposti;
- mantenere e migliorare continuamente il Sistema di Gestione per la sicurezza;
- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza (**OdV**) specifici poteri di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del *Modello Organizzativo*;
- verificare e documentare le operazioni a rischio;
- verificare il funzionamento del *Modello Organizzativo* con conseguente aggiornamento periodico;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- predisporre idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività relative alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

G 3 - DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del *Modello Organizzativo* tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

G 4 - APPROVAZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL *MODELLO ORGANIZZATIVO*

Il *Modello Organizzativo*, redatto anche con l'eventuale ausilio di professionisti, è approvato dal Organo Amministrativo.

Le successive modifiche, che dovessero rendersi necessarie per migliorare l'idoneità a prevenire i reati ovvero in ragione di novità legislative, sono sempre di competenza del Organo Amministrativo.

È attribuito all'OdV il potere di proporre modifiche per migliorare gli assetti organizzativi e per adeguare il *Modello Organizzativo* alle novità legislative.



G 5 - ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPOSIZIONE

La Società costituisce un Organismo di Vigilanza (**OdV**) previsto dall'art. 6, lettera b, del D.Lgs. 231/2001,

G 6 - FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

L'OdV ha le seguenti competenze:

- vigila affinché i destinatari del *Modello Organizzativo* osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- verifica i risultati raggiunti nell'applicazione del *Modello Organizzativo* in ordine alla prevenzione di reati e valuta la necessità di proporre modifiche al *Modello Organizzativo*.

In estrema sintesi, le attività di controllo sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'OdV, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del *Modello Organizzativo*.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente spetta all'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- segnalando i casi di mancata attuazione del *Modello Organizzativo* ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del *Modello Organizzativo* emerga la necessità del suo adeguamento, l'OdV deve assumere le iniziative necessarie affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

Nella svolgimento dell'attività di controllo l'OdV deve:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento dell'applicazione del *Modello Organizzativo* ed in particolare vigilare affinché le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme ed i principi etici siano rispettati;
- segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del *Modello Organizzativo* nella prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del *Modello Organizzativo* ovvero la commissione di reati;
- verificare periodicamente gli atti societari più significativi ed i contratti di maggior rilievo conclusi dalla società nell'ambito delle aree a rischio;



- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del *Modello Organizzativo* tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiamo rapporti con la Società, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il *Modello Organizzativo* possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del *Modello Organizzativo*;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali;
- richiedere l'eventuale aggiornamento del *Modello Organizzativo*;
- richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all'OdV devono essere segnalate da parte degli amministratori e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società a rischio di illecito amministrativo dipendente da reato;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del *Modello Organizzativo*;
- verificare che le norme previste dalle singole Parti Speciali del presente *Modello Organizzativo* siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, l'OdV deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione societaria, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'OdV ha la facoltà di assistere alle sedute del Organo Amministrativo.

L'OdV ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni qualora vi sia la necessità di avere un parere che presuppone un'adeguata conoscenza professionale della materia.

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, le modalità di verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, le deleghe interne sulle verifiche in ordine alla materia di competenza, l'OdV si dota di un regolamento interno che deve essere trasmesso al Organo Amministrativo.

G 7 - FLUSSI INFORMATIVI PROVENIENTI DALL'ODV

L'OdV trasmette senza ritardo al Organo Amministrativo e i verbali delle verifiche periodiche indicando le eventuali prescrizioni per l'effettiva applicazione del *Modello Organizzativo* e le ipotesi di violazione dello stesso.



L'OdV nei confronti del Organo Amministrativo, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno semestralmente, in merito all'attuazione del *Modello Organizzativo*.

L'OdV potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dai suddetti organi, per riferire sul funzionamento del *Modello Organizzativo* o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare nello svolgimento della propria attività.

L'OdV potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento.
- segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il *Modello Organizzativo* e con le procedure aziendali al fine di:
- acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto precedente dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'OdV all'Organo Amministrativo, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

G 8 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del *Modello Organizzativo* qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante o comunque connessa all'attuazione del *Modello Organizzativo* deve essere inoltrata all'OdV.

I dipendenti e gli Organi societari devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con il *Codice Etico* o con il *Modello Organizzativo*.

I destinatari del Modello (esponente aziendale, dipendente, collaboratore, persona che, pur non appartenendo alla società, opera su mandato o nell'interesse della medesima in Italia e all'estero); devono



segnalare all'OdV, nelle modalità previste dal Codice Etico, le violazioni del *Modello Organizzativo o del Codice Etico*.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e ~~non anonima~~ e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del *Modello Organizzativo* e del *Codice Etico*.

Le informative acquisite dall'OdV sono trattate, in aderenza al *Codice Etico*, in modo da garantire il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

La segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, come previsto dalla legge n. 179/2017. L'identità del segnalante deve restare coperta dal segreto sia nell'ambito di un procedimento penale (ex art. 329 c.p.p.), sia nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti (almeno fino chiusura della fase istruttoria).

I dipendenti e gli amministratori non si possono rifiutare di essere sentiti dall'OdV.

Le dichiarazioni vengono verbalizzate nelle forme previste dal Regolamento dell'OdV.

G 9 - INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E DELEGHE

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'OdV, a prescindere da un'esplicita richiesta, quelle riguardanti:

- o le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti Pubblici;
- o le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- o provvedimenti e/o notizie, relative alla Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- o le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- o le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- o le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili alle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- o le informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal *Modello Organizzativo* e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- o i verbali del Organo Amministrativo;



- la convocazione e l'ordine del giorno del Organo Amministrativo;
- gli aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali come redatta ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs.81/08;
- gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- i risultati della sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni specifiche;
- gli aggiornamenti e le modifiche dell'organizzazione del lavoro.

All'OdV deve essere obbligatoriamente comunicato l'organigramma aziendale, il sistema delle deleghe di funzioni e qualsiasi modifica ad esso riferita.

G 10 - FORMAZIONE E INFORMATIVA

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del *Modello Organizzativo* è gestita dall'amministrazione in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- *Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Ente:*
- seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti;
- seminario di aggiornamento annuale;
- occasionali e-mail di aggiornamento;
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- *altro Personale:*
- nota informativa interna;
- informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti;
- e-mail di aggiornamento;

G 11 - SISTEMA DISCIPLINARE

Aspetto essenziale per l'effettività del *Modello Organizzativo* è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e, in generale, delle procedure interne previste dal *Modello Organizzativo* stesso.

G 12 - SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente *Modello Organizzativo* sono definiti come illeciti disciplinari.



Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), di eventuali normative speciali applicabili, nonché della disciplina contrattuale di cui al CCNL.

G 13 - MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente *Modello Organizzativo* o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del *Modello Organizzativo*, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

G 14 - MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del *Modello Organizzativo* da parte degli Amministratori, l'OdV informa l'Organo Amministrativo, il quale provvede senza ritardo ad assumere le opportune iniziative ed informare l'assemblea dei soci.

G 15 - MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente *Modello Organizzativo* e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale.

G 16 - MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente *Modello Organizzativo* si integrano con quelle del *Codice Etico*, pur avendo il *Modello Organizzativo*, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, una diversa natura giuridica. Sotto tale profilo, infatti:

- il *Codice Etico* rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che



la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori;

- il *Modello Organizzativo* risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

– PARTE SPECIALE –

S 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)

Nell'esercizio dell'attività d'impresa molte società entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, in particolare, le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti Pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni pubbliche.

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).

In via generale, occorre ricordare che l'Ente Pubblico è il soggetto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono Enti Pubblici **territoriali** lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, mentre sono Enti Pubblici **locali non territoriali** le Unità Sanitarie Locali, le Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome e le Camere di Commercio. I Consorzi tra Enti Pubblici territoriali sono considerati essi stessi come Enti Pubblici territoriali. Gli Enti Pubblici non territoriali hanno competenza generale per tutto il territorio nazionale e speciale in relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si pensi ad esempio ad INAIL, INPDAP, INPS, ANAS, etc.).

L'oggetto giuridico dei reati in esame è il regolare svolgimento, la corretta gestione patrimoniale e l'imparzialità della funzione statale ad opera degli Enti Pubblici e di quelle persone che di quegli Enti fanno parte: la responsabilità da reato per le imprese si colloca dunque nell'alveo di questa tutela rafforzata dell'apparato e della funzione statale.

I principali delitti contro la P.A., rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti, *riguardano l'indebita percezione di erogazioni, malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico* (art.24 del D.Lgs. 231/2001).

Un ruolo di particolare importanza è affidato alle fattispecie di concussione e di corruzione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001). Rilevano al riguardo i reati di *corruzione per un atto d'ufficio, per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione e concussione*.

Novità dopo l'entrata in vigore della Legge 190/2012.

Il catalogo dei reati presupposto inclusi nell'art. 25 del d.lgs. 231/2001 ha subito numerose variazioni in seguito dell'approvazione della cosiddetta *legge anticorruzione* (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012, la quale ha provveduto ad operare un complessivo inasprimento delle sanzioni penali nell'ambito dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Le principali novità interessano il reato di *concussione* (cirscritto ai soli casi in cui il pubblico ufficiale esercita una costrizione finalizzata a ricevere denaro o altre utilità) e l'introduzione nel Codice Penale italiano del reato di *induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater), che è stato anche inserito nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del d.lgs. 231/2001.

Ancora, sono state modificate la rubrica e il contenuto della disposizione di cui all'art. 318 c.p. La norma in questione è oggi rubricata "*corruzione per l'esercizio della funzione*" e reprime la compravendita non soltanto degli atti della p.a., ma anche delle stesse funzioni (o poteri) del pubblico amministratore.

È stato, inoltre, riformato l'art. 322-ter in materia di confisca. In particolare, la confisca per equivalente è stata estesa dalla L. 190/2012 alle ipotesi di "*profitto*" del reato.

Infine, merita sottolineare che la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ha subito un'ulteriore modifica per effetto della **Legge 27 maggio 2015 n. 69** (Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), entrata in vigore il 14 giugno 2015.

In particolare, ai fini che rilevano in questa sede, si segnala che la novella richiamata ha:

- inasprito la pena per il delitto di corruzione cosiddetta impropria (art. 318 c.p.), attualmente punito con la reclusione da uno a sei anni;
- inasprito la pena per il reato di corruzione cosiddetta propria (art. 319 c.p.), attualmente punito con la reclusione da sei a dieci anni;
- inasprito la pena per il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), attualmente punito con le pene della reclusione da sei a dodici anni (fattispecie di cui al comma I), nonché da sei a quattordici anni oppure da otto a vent'anni (le due fattispecie di cui al comma II);
- inasprito la pena per il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), attualmente punito con la pena da sei a dieci anni e 6 mesi (fattispecie di cui al comma I);
- introdotto la c.d. "*riparazione pecuniaria*" da parte del pubblico ufficiale a favore della pubblica amministrazione. In particolare, l'art. 322-quater, introdotto dalla L. 69/2015, prevede che "*Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene,*



ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno".

La Legge 69/2015 ha, infine, introdotto una circostanza attenuante speciale (art. 323-bis, comma II, c.p.) di cui beneficiano coloro che, a seguito della commissione di uno dei principali delitti contro la p.a. (ossia, quelli previsti dagli artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis) abbia tenuto una condotta di collaborazione con l'Autorità.

La l. 9 gennaio 2019 n. 3, *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*, più nota con l'espressione giornalistica "spazza-corrotti", ha ulteriormente aggravato il trattamento sanzionatorio, sia dal lato delle persone fisiche (intervenendo sulle pene principali ma anche su quelle accessorie) che dal lato delle persone giuridiche, ha inoltre inserito il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) tra i reati presupposto, e ha introdotto inoltre specifiche disposizioni volte a incoraggiare il ravvedimento e la collaborazione alle indagini giudiziarie (art. 323-ter c.p.), oltre a diversi meccanismi di potenziamento degli strumenti di indagine e a disposizioni prettamente processuale.

Rispetto ad alcune tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione, la categoria dei pubblici agenti è stata estesa anche a determinati pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali. Con l'art. 322-bis c.p., infatti, il legislatore ha voluto adempiere ad obblighi di incriminazione assunti dal nostro Paese con l'adesione ad alcune convenzioni internazionali, colpendo così anche quei comportamenti corruttivi che interessino soggetti pubblici non italiani. In base al comma 2, come recentemente modificato ed integrato, commette induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione attiva e istigazione attiva alla corruzione passiva anche il privato che corrompe o tenta di corrompere pubblici agenti comunitari o di organizzazioni internazionali, come elencati al comma 1, nonché soggetti che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

La l. 3/2019 cd. ha introdotto un nuovo reato contro la Pubblica Amministrazione fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta del traffico di influenze illecite, introdotto nel 2012, riformulato ed esteso alle società con l'ultima riforma del 2019. L'art. 346-bis c.p. dispone:

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui



all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

La fattispecie, che ingloba oggi anche l'ipotesi originariamente prevista all'art. 346 c.p. come "millantato credito" (abrogato dalla l. 3/2019), colpisce chi, sfruttando relazioni (ad esempio di amicizia, di parentela, professionali ecc.) effettivamente esistenti con soggetti pubblici, o vantando relazioni simili, in realtà inesistenti, si faccia dare o promettere un'utilità indebita (denaro o altri benefici, anche non patrimoniali) come prezzo per la propria intermediazione, oppure per remunerare i soggetti pubblici per l'esercizio delle loro funzioni o poteri.

Si tratta quindi di un reato che colpisce condotte che anticipano la corruzione (ponendosi fuori dal concorso in tale reato), solitamente poste in essere da mediatori che si interpongono – realmente o per millanteria – fra pubblico e privato, e ottengono indebiti benefici.

La fattispecie si riferisce ad una dinamica corruttiva che coinvolge più soggetti: non più le sole due parti tradizionali, quella pubblica e quella privata, ma in particolare anche coloro che appunto asseriscono un potere di influenza sulla parte pubblica.

Il reato non colpisce attività regolari di "lobbying", ma colpisce le ipotesi in cui, attraverso contatti e relazioni, il reo operi per condizionare indebitamente le decisioni dei pubblici poteri o comunque per ottenere utilità indebite.

Il reato, nella nuova formulazione entrata in vigore il 31 gennaio 2019, non punisce soltanto il mediatore, ma anche chi dia o prometta a questi l'utilità indebita.

Si noti che la fattispecie è aggravata qualora i fatti siano commessi in relazione al compimento di attività pubbliche di natura giudiziaria, oppure per remunerare il soggetto pubblico per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, oppure per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio.



Aree a rischio

- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici per l'assegnazione di commesse.
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego.
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nel caso di esecuzione di convenzioni o accordi di programma.
- Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne.
- Gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici nella redazione e nell'esecuzione dei contratti d'appalto.
- Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Pubbliche amministrazioni.
- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza, quali Consob e Banca d'Italia.
- Gestione dei rapporti infragruppo;
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito, gestione di pagamenti e incassi e gestione dei conti correnti bancari; gestione della piccola cassa;
- Gestione dei rimborsi spese;
- Gestione delle visite ispettive; ottenimento di autorizzazioni, permessi o licenze da parte della p.a.; adempimenti nei confronti di enti appartenenti alla p.a.;
- Gestione di contenziosi attivi e passivi e conclusione di accordi transattivi;
- Gestione dei contratti;
- Gestione amministrativa del personale;
- Selezione, assunzione e valutazione del personale, nonché gestione delle controversie sui luoghi di lavoro;
- Acquisti indiretti e/o attività di locazione passiva;
- Gestione delle cessioni gratuite;
- Gestione delle sponsorizzazioni;
- Gestione delle trattative commerciali e delle attività di vendita.

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**]



in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Divieti specifici

È fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di fornitori esterni di prodotti/servizi, consulenti, partner e collaboratori in generale, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo d'incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo d'erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui erano destinati.

Procedure specifiche per aree sensibili

È previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**] in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- gestire di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**;



- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**;
- verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indice il relativo bando;
- verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando;
- effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi sia direttamente che tramite outsourcer, sugli enti contattati, sulle verifiche effettuate dall'ufficio legale, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
- monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli a cui si partecipa;
- altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

L'OdV cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esse contenute proponendo eventuali modifiche e integrazioni.

Attività ODV

È compito dell'ODV della Società:

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
 - alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del *Modello Organizzativo* al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali, ad esempio, il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

S 2 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS)

Il 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica”, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, è entrata in vigore il primo luglio 2004 e la ratifica è aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio d’Europa. La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

Inoltre, stabilisce tre principi generali nella cooperazione internazionale: a) deve essere fornita nella misura più ampia possibile; b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati; c) deve rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.

In particolare la Legge 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto tra l’altro, nel D.Lgs. 231/2001 , l’art. 24-bis relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati.

Si segnala che talune delle disposizioni incriminatrici richiamate dall’art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 hanno subito una modifica per effetto dell’emanazione del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014 n. 67), entrato in vigore il 6 febbraio 2016.

In particolare, l’art. 2 D.Lgs. 7/2016 ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p.

S 3 - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l’altro, l’inserimento nel D.Lgs. 231/01 dell’articolo 24-ter (in seguito i “Delitti di Criminalità Organizzata”).

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi:

- l’art 416 c.p. (“associazione per delinquere”);
- l’art. 416 bis c.p. (“associazione di stampo mafioso”);
- l’art. 416 ter c.p. (“scambio elettorale politico-mafioso”);

- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. È inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

S 4 - REATI DI FALSITÀ IN MONETE (E VALORI) (ART. 25-BIS)

L'art. 25 bis del Decreto (introdotto dal Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, così come coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 409/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie"), contempla una serie di reati previsti dal Codice Penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete - a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati - valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario.

Merita segnalare che l'art. 1 del D.Lgs. 21 giugno 2016, nr. 125 (Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI), entrato in vigore il 27 luglio 2016:

- ha inserito due nuovi commi all'interno della disposizione di cui all'art. 453 c.p.;
- ha apportato modifiche all'interno della disposizione di cui all'art. 461 c.p.



La novella legislativa richiamata riverbera, dunque, i suoi effetti anche ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001, posto che entrambe le norme incriminatrici menzionate - quelle di cui agli artt. 453 e 461 c.p. - costituiscono reati presupposto idonei a configurare responsabilità amministrativa in capo all'ente.

S 5 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1)

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia*", in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", ha introdotto l'art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001, rubricato come "*Delitti contro l'industria e il commercio*", il quale richiama fattispecie previste dal Codice Penale in tema di industria e di commercio.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti contro l'industria e il commercio sono di natura pecuniaria [fino a 500 quote per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater; fino a 800 quote per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514) e di natura interdittiva (nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) comma 1, art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001], quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze e/o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a 24 mesi.

S 6 - REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)

Le norme penali previste dal Codice civile, riformate con il D.Lgs. 11 aprile 2002 n.61, in attuazione della delega espressa dall'art.11 della Legge 3 ottobre 2001 in tema di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, hanno trovato accoglimento nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, attraverso l'introduzione, in quest'ultimo, dell'articolo 25-ter (Reati societari) che ha ulteriormente esteso l'ambito operativo della responsabilità amministrativa dell'ente.

L'ente è pertanto responsabile se i reati sono commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza e, nel caso in cui, se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, il fatto non si sarebbe realizzato.

Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto l'applicazione di sanzioni interdittive o accessorie, ma solo di sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs. 231/2001, si applicherà sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d'ufficio salvo che non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte, e si prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per essi previste.

È opportuno infine ricordare che, per espressa previsione dell'art.25-ter del D.Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell'ente solo alle precise condizioni che i reati siano commessi nell'interesse dell'ente stesso e che, quindi, essi siano finalizzati a realizzarne gli scopi - anche illeciti - e siano commessi, salvo specifiche previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini, l'ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo.

La "Legge Anticorruzione" (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012 ha riscritto la rubrica e il contenuto l'art. 2635 del Codice Civile, definendo così il nuovo reato di "Corruzione tra Privati". Recependo le misure previste dagli articoli 7 e 8 della *Convenzione Penale sulla Corruzione* (firmata dall'Italia il 27 gennaio 1999 e ratificata con la legge 110/2012), la nuova norma punisce:

- i soggetti apicali, i dirigenti e i sindaci delle società, nonché i soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando un danno alla propria società (commi 1 e 2);
- chiunque dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali, ai dirigenti, ai sindaci, nonché ai soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza (comma 3.)

La legge 190/2012 ha infine introdotto nel comma 1 dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 (Reati societari), la lettera s-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle condotte illecite di cui al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile (vale a dire alle condotte dei soggetti corruttori), qualora messe in atto nell'interesse del proprio Ente.

Da ultimo, si segnala che, con la **Legge 27 maggio 2015, nr. 69** (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2015 ed entrata in vigore il 14 giugno 2015, sono state introdotte alcune disposizioni di particolare rilevanza in materia di reati societari.



Ai fini che rilevano in questa sede, giova precisare che il Provvedimento ha operato una significativa modifica degli artt. 2621 - 2622 c.c., in materia di falso in bilancio, ed introdotto l'art. 2621-bis c.p.

È stato, inoltre, modificato l'art. 25-ter D.Lgs. 231/01, che ha recepito le modifiche relative, appunto, al cosiddetto falso in bilancio.

Si riporta il testo del comma I dell'art. 25-ter D.Lgs. 231/01, come modificato dalla L. 69/2015:

“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote”.

Aree a rischio

- Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
- Predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Società`;
- Gestione del magazzino
- Tenuta della contabilità`;
- Gestione dei rapporti con l'incaricato del controllo contabile e con la società di revisione, del collegio sindacale e degli altri organi societari;
- Attività relative alle riunioni assembleari;
- Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- Processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- Tutte le attività aziendali, in cui è richiesto di relazionarsi con soggetti apicali, dirigenti e organismi di controllo di altre società
- Stipula e gestione di accordi di partnership con altre società
- Operazioni di modifica degli assetti societari
- Attività dell'ufficio acquisti



Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei destinatari del *Modello Organizzativo*, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici

È fatto divieto, in particolare, di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- offrire denaro o altre utilità ai vertici aziendali, ai dirigenti, ai sindaci, ai liquidatori o ai dipendenti di altre società.

Procedure specifiche per aree sensibili

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

È previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito di **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**], in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- conoscere e rispettare i principi di Corporate Governance approvati dagli Organi Sociali di **Pesaresi Giuseppe S.p.A.** che rispecchiano le normative applicabili e le best practices internazionali;
- conoscere e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della **Pesaresi Giuseppe S.p.A.** ed il sistema di controllo di gestione;



- conoscere e rispettare le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting; - conoscere e rispettare le norme interne inerenti l'uso e il funzionamento del sistema informativo di **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate i seguenti principi procedurali:

- a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'ODV.

Procedure specifiche per aree sensibili

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**;
- assicurare il regolare funzionamento della **Pesaresi Giuseppe S.p.A.** e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**;



- assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;
- monitorare costantemente i report gestionali relativi ai flussi in entrata e in uscita dal magazzino;
- verificare le modalità di applicazione dei criteri di valutazione del magazzino;
- verificare che regolarmente sia effettuata la conta fisica del magazzino;

Tutte le transazioni economiche a favore di società terze, devono essere documentate e verificabili, tramite adeguati supporti informativi.

Chi ha rapporti commerciali con società terze non può avere ha accesso a disponibilità finanziarie.

Nessun soggetto aziendale può gestire in completa autonomia i rapporti con società terze.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del *Modello Organizzativo* per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni) o ai Sub Responsabili Interni;
- indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita).

Nota: potrebbe essere utile formare una tabella dove a sinistra ci sono le diverse procedure (elencate sopra) e a destra i commenti e le conclusioni dell'ODV. Esempio: Check list - Procedure dell'OdV in relazione ai rischi derivanti dalla commissione di reati societari. Procedure Commenti e conclusioni a) accertare che regolarmente sia effettuata la conta fisica del magazzino.

S 7 - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al D.Lgs. 231/2001.

Tale articolo non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al comma 1, i delitti previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali e, al comma 3, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla suddetta Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

I delitti di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York, invece, sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma ad ogni modo volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, etc.

In questi casi chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora al loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, (compresi gli abusi fra le mura domestiche o all'interno della famiglia), con l'uso di forza, costrizione o minacce. Fra le misure *preventive* enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini;
- l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi;

- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime ed invita gli Stati ad incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale; e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La convenzione penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi.

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 (*associazione per delinquere*), 600-bis (*prostituzione minorile*) e 600-ter (*pornografia minorile*), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

S 8 - MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1)

La **Legge 9 gennaio 2006 n. 7**, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", ha introdotto una serie di modifiche al Codice Penale e al d.lgs. 231/2001, per prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono bambine e adolescenti e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica.

Le nuove misure sono state introdotte in attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Protocollo di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne.

La legge ha introdotto nel Codice Penale l'art. 583 bis (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*) e l'art. 583 ter, in base al quale "*la condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri*"

La Legge n. 7/2006, ha introdotto **l'art. 25 quater n. 1** nel d.lgs. n. 231/2001, in virtù del quale: *“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del Codice Penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”*.

L'art. 25 quater n. 1 del d.lgs. n. 231/2001 prevede una ipotesi di responsabilità amministrativa a carico dell'ente “nella cui struttura” sia stato commesso uno dei reati di cui all'**art. 583-bis c.p.** Per il fondamento della responsabilità valgono le regole generali indicate negli artt. 5 e seguenti del d.lgs. n. 231 del 2001: in particolare, tra le altre, quella in forza del quale l'ente può essere chiamato a rispondere solo dei fatti criminosi commessi “nel suo interesse o vantaggio” e non invece quando il reo li abbia posti in essere “nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Sotto il versante sanzionatorio accanto alle sanzioni pecuniarie, sono previste anche le sanzioni interdittive. Il sistema sanzionatorio è rafforzato da una misura interdittiva nuova, quella della revoca dell'accreditamento, allorquando si tratti di un ente privato accreditato operante nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

S 9 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES)

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile).



Anche se va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Vi sono poi ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. È il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il primo reato potrebbe essere posto in essere, ad esempio, da un'impresa che, operando nel settore editoriale o dell'audiovisivo, pubblica materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, da imprese che gestiscono siti Internet su cui siano presenti tali materiali o che pubblichino annunci pubblicitari riguardanti i materiali descritti.

Al riguardo, è importante considerare che l'introduzione della nuova fattispecie di "pedopornografia virtuale" prevista dall'art. 600-quater, comma 1, c.p., estendendo l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse, amplia anche l'ambito delle aree aziendali di attività a rischio di commissione di reati di questo tipo.

La società che svolgono attività per via telematica (ad es., nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, ecc.) sono quindi particolarmente esposte a fattispecie criminose di questo specie, per cui sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno al fine di individuare le aree, i processi ed i soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi così identificati.

Nella pratica, il nuovo reato di "pedopornografia virtuale" si verifica quando il materiale pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali).

Pertanto, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.



Le pene - di natura esclusivamente pecuniaria - applicabili alla **Pesaresi Giuseppe S.p.A.** per le ipotesi delittuose in esame variano in considerazione delle concrete modalità di realizzazione degli illeciti, per cui si avrà una sanzione pecuniaria:

- da trecento a ottocento quote nei casi previsti dall'art. 600-ter, comma 1 e 2, c.p. (esibizioni pornografiche o materiale pornografico realizzati utilizzando minori; commercio di materiali di pornografia minorile), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p.;
- da duecento a settecento quote nelle ipotesi previste dall'art. 600-ter, comma 3 e 4, c.p.;
- (distribuzione, diffusione o pubblicizzazione del materiale pornografico relativo a minori; divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori; offerta o cessione, anche a titolo gratuito, di materiale di pornografia minorile) e dell'art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600- quater, comma 1, c.p..

Quanto all'altra fattispecie di reato, quello delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi.

Anche in questi casi le imprese devono attuare tutte le cautele necessarie per evitare che siano poste in essere le condotte concretanti le ipotesi di reato richiamate. A questo proposito sarà opportuno svolgere controlli sulle aree aziendali a rischio (ad esempio, produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet, per richiamarne alcune) e predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti descritti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, (compresi gli abusi fra le mura domestiche o all'interno della famiglia), con l'uso di forza, costrizione o minacce. Fra le misure *preventive* enunciate nella Convenzione ci sono:



- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini;
- l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime e invita gli Stati a incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale; e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La convenzione penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi.

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 (*associazione per delinquere*), 600-bis (*prostituzione minorile*) e 600-ter (*pornografia minorile*), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

Legge 199/2016 sul caporalato

Infine, la L. 29 ottobre 2016, n. 199 – Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo – che risponde ad un'esigenza di contrasto del fenomeno del c.d. "caporalato", ha introdotto nel Codice Penale gli artt. 603-bis, 603-bis.1, 603-bis.2. Nello specifico, con riferimento al D.Lgs. 231/01, l'art. 603-bis c.p. è reato presupposto, idoneo ad ingenerare responsabilità amministrativa in capo all'ente (art. 25-quinquies, comma I, lett. a), D.Lgs. 231/01).

La Legge 199/2016 rappresenta sicuramente un traguardo importante per i diritti dei lavoratori; con la sua entrata in vigore, sono state inasprite le pene per chi commette reati riconducibili al caporalato, e comunque relativi allo sfruttamento del lavoro; infatti la nuova disciplina prevede una pena per il reato di



intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che andrà da 1 a 6 anni di reclusione. Pene aumentabili fino ad 8 anni se c'è violenza o minaccia e una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Aree a rischio

- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**
- Conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.
- Selezione ed assunzione del personale.
- Utilizzo di personale somministrato da agenzie per il lavoro.
- Attività di manutenzione, pulizia, magazzinaggio, o altro, cui sia adibito personale dipendente da ditte esterne, autorizzato ad accedere agli uffici e ai reparti di **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**

Divieti

- Effettuare ricerche di personale, rivolgendosi a intermediari (persone fisiche o società), che non dimostrino di essere accreditate o autorizzate ad erogare servizi di selezione del personale.
- Avviare processi di selezione o assunzione di cittadini di paesi terzi, senza aver preventivamente verificato il regolare possesso di un permesso o di una carta di soggiorno.

Procedure specifiche per aree sensibili

Procedura di assunzione di cittadini appartenente a paesi terzi.

Prima di procedere all'assunzione di un cittadino extra comunitario, l'ufficio del personale dovrà verificare il regolare possesso di un permesso di soggiorno o di altro documento di soggiorno, valido per il lavoro, ed in corso di validità. Una copia del permesso dovrà essere archiviata e conservata a cura dell'ufficio del personale. il colloquio dovrà essere gestito dal responsabile di funzione al fine di verificare : qualificazione ed esperienza, attitudini personali e professionali e necessità di formazione aggiuntiva.

Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV.

- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante.



- In caso di assunzione diretta di personale da parte delle Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi.
- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente il ODV di tale anomalia.
- Deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del *Codice Etico* diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Allegato.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del *Modello Organizzativo* per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'elenco dei nominativi dei dipendenti extracomunitari dovrà essere inviato, annualmente, all'OdV, che verificherà, per ciascun dipendente, la documentazione archiviata al momento dell'assunzione, per verificarne la regolarità. Qualora dovesse rilevare delle criticità, l'OdV convoca il Responsabile del Personale, per individuare le idonee azioni correttive.

S 10 - ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES)

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I - Bis - rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" -, capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF D.Lgs. 58/1998 "*Testo Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*", ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (aggiornato con le modifiche apportate con D.Lgs. n. 233 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 28 febbraio 2018).

La Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25-sexies al D.Lgs. 231/2001, ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto, includendovi

le fattispecie normative di cui al suddetto capo II e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote.

Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (quindi, fino a circa 4,5 mln di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Informazioni privilegiate

Il fulcro dell'intera disciplina dell'insider trading è la nozione di informazione privilegiata. Secondo l'art. 181 del TUF, per "informazione privilegiata" si intende una informazione:

- di carattere preciso, nel senso che
 - i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e
 - ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non è stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione price sensitive), si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF, ovvero:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;



- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d’interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione Europea.

S 11 - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)

La Legge 3 agosto 2007 n. 123, ha introdotto l’art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, articolo in seguito sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del Codice Penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all’art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l’evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica” che richiede che l’evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di Pesaresi Giuseppe S.p.A. ai sensi del D.Lgs.231/2001, l’art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).



Aree a rischio

Ruoli aziendali coinvolti

Datore di Lavoro, Dirigenti, Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposti, Lavoratori.

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

In relazione ai reati di cui agli artt. 589 e 590 del Codice Penale, le aree ritenute più a rischio risultano essere, ai fini del presente *Modello Organizzativo*, le aree aziendali d'attività dove possano concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali, validi per tutti i dipendenti, apprendisti, terzi e visitatori, quali:

- attività di affidamento di lavori di prestazione d'opera ad aziende esterne;
- valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza;
- formazione ed informazione del personale;
- gestione delle emergenze;
- gestione della conformità di macchine ed impianti;
- acquisto di servizi;
- affidamento di lavori in appalto ad aziende esterne;
- manutenzione delle attrezzature antincendio;
- formazione del personale sulla Sicurezza;
- manutenzione di macchine ed attrezzature.

Divieti

Divieti generali

È fatto espresso divieto a carico dei destinatari del *Modello Organizzativo*, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 septies del D.Lgs. 231/2001. In particolare, nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nel presente punto.

Divieti specifici

È fatto divieto, in particolare, di:

- aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;



- sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, ovvero all'assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa specifica;
- mettere in atto qualsivoglia forma d'attività che abbia come scopo l'attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori di **Pesaresi Giuseppe S.p.A.** e di tutti i soggetti che si trovino sui luoghi di lavoro di **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**.

Procedure specifiche per aree sensibili

È previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti, a qualunque titolo questi operino in ambito **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**], in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse;
- mantenere aggiornato il *Documento di Valutazione dei Rischi* e a seguirne le indicazioni per la mitigazione dei rischi;
- verificare l'adempimento delle misure indicate nel *Documento di Valutazione dei Rischi* e la loro efficacia;
- verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia d'appalti;
- verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di cantieri;
- verificare periodicamente lo stato di conformità aziendale a leggi e regolamenti applicabili;
- verificare la corretta manutenzione programmata delle macchine / attrezzature;
- verificare il mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio;
- verificare l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;

Nella selezione dei fornitori di prestazioni d'opera e nella valutazione delle relative competenze tecnico-professionali, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni nella presente area strumentale, sono tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza in merito alla gestione degli appalti.

Tali disposizioni oltre a definire ruoli e responsabilità, prevedono il controllo, da parte dell'azienda, delle competenze tecnico-professionale del personale esterno incaricato.

Il personale aziendale coinvolto nel processo di gestione delle risorse umane verifica che:

- il personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente formato;
- il personale neoassunto all'atto dell'assunzione venga informato e formato sui rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro;



- il personale addetto alle squadre di emergenza sia adeguatamente formato secondo le scadenze previste;
- tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le scadenze previste;
- il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla Direzione sia attuato;
- il responsabile del SGI verifichi periodicamente l'avvenuta registrazione delle manutenzioni come da programma di manutenzione e secondo le Procedure aziendali.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel *Modello Organizzativo* e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, *Codice Etico*, ecc...), tutto il personale aziendale è tenuto al rispetto di tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il *Codice Etico*;
- il *Documento di Valutazione dei Rischi*;
- tutte le procedure, istruzioni o disposizioni aziendali poste in essere dal *Datore di Lavoro* e dal *Servizio di Prevenzione e Protezione* in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, compresa la documentazione in materia di appalti.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del *Modello Organizzativo* per quanto concerne i Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 septies del D.Lgs.231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di **Pesaresi Giuseppe S.p.A.** eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del *Modello Organizzativo* ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- b) incontrare periodicamente i Dirigenti aziendali (nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08);
- c) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di **Pesaresi Giuseppe S.p.A.** (ad esempio: il *Datore di Lavoro*, il Responsabile del *Servizio di Prevenzione e Protezione*; gli Addetti al *Servizio di Prevenzione e Protezione*; il Rappresentante dei



Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

S 12 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)

I reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") sono stati introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono: Ricettazione (art. 648 cod. pen.); Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter cod. pen.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della



clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono di seguito riportati.

- 1) Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

- 2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

- 3) I revisori contabili.

- 4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Da ultimo, si segnala che la Legge 15 dicembre 2014 n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Trattasi di una rilevantissima innovazione, destinata ad incidere sullo stesso catalogo dei reati disciplinato dal D.Lgs. 231/01, il cui articolo 25-octies è stato, infatti, modificato.

S 13 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)

Il 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 94/09 del 23 luglio 2009 che introduce (art. 15, comma 7) definitivamente nel D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25 - novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Tale articolo contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore sono di natura pecuniaria fino a 500 quote e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

S 14 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES)

La Legge 3 agosto 2009 n. 116 ha introdotto il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

Tale ipotesi delittuosa - già contemplata dal D.Lgs. 231/2001 fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006) - assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

L'art. 377-bis cod. pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.



Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

S 15 - REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)

I reati ambientali sono stati inseriti nel D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, e dalla legge 22 maggio 2015, n. 68.

Il D.Lgs. 121/2011, ha introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25-undecies, che individua i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle aziende in campo ambientale.

Fra i nuovi reati ambientali spiccano, innanzitutto, due articoli del Codice Penale, introdotti ex-novo:

- art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

I rimanenti reati presupposto provengono da fonti legislative diverse:

Dal Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientali" (anche noto come Testo Unico Ambientale) sono stati inseriti gli illeciti di cui i seguenti articoli:

- Art. 137 - Sanzioni penali, limitatamente alle sanzioni previste per gli illeciti associati agli scarichi di acque reflue industriali e allo scarico nelle acque dei mari.
- Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 257 Bonifica dei siti
- Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

•

- Art. 260-bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 – Sanzioni

Per quanto concerne, ancora, le specie protette, diventano reati presupposto gli illeciti di cui agli articoli 1, 2, 3-bis e 6 della legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975 n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di



mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modifica della legge 13 marzo 1993".

Altri reati presupposto (inerenti l'inquinamento dell'atmosfera) derivano dalla legge n° 549 del 28/12/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", art. 3 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive".

Per quanto, infine, concerne l'inquinamento dei mari, si fa riferimento ai seguenti articoli del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- art. 8 - Inquinamento doloso
- art.9 - Inquinamento colposo

Le sanzioni previste per l'Ente responsabile di illeciti ambientali sono principalmente pecuniarie, di entità diversa in relazione alla tipologia di reato. Tuttavia, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti e/o attività che causano inquinamento doloso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), entrata in vigore il 29 maggio 2015, ha inserito nel Libro Secondo del Codice Penale il Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), contenente gli artt. 452-bis - 452-undecies c.p.

Ai fini che rilevano in questa sede, si precisa che i nuovi articoli di legge destinati ad incidere sul D.Lgs. 231/01 - il cui art. 25-undecies è stato modificato, appunto, dalla L. 68/2015 - sono i seguenti:

- art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale);
- art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale);
- art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente);
- art. 452-sexies c.p. (Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività);
- art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).

Di seguito, si riporta il testo dell'art. 25-undecies D.Lgs. 231/01, come modificato per effetto della L. 68/2015:

"In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice Penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*



d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)".

Da ultimo, si evidenzia che a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 1/03/2018, n. 21, l'art. 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) è stato abrogato, fattispecie di reato ora disciplinata dall'art. 452-quaterdecies ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti").

Aree a rischio

- Predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, concernenti la natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

•

- Processi produttivi aziendali, con particolare riguardo a quelle fasi di processo che generano emissioni in atmosfera.
- Processi aziendali che causano emissioni in atmosfera che richiedono specifiche autorizzazioni.
- Gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi produttivi aziendali

Divieti

Divieti generali.

A tutti gli esponenti aziendali (Amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo operanti nell'ambito e a nome di **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**), a i consulenti esterni e ai partner della società è vietato porre in essere:

1. Comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate nell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;



2. Comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione dei reati ambientali considerati nell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
3. qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell'ambiente.

Divieti specifici.

È fatto divieto in particolare di:

- Effettuare la gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi produttivi aziendali, senza attenersi alle prescrizioni dell'art. 137 del Testo Unico Ambientale.
- Durante la conduzione dei processi aziendali, mettere, mettere in atto scelte o comportamenti che possano generare il rischio di contaminazione del suolo, delle acque o dell'aria.
- Omettere di comunicare alle autorità competenti eventuali eventi, causati dalla società, che possano causare danno all'ambiente.
- Falsificare qualsiasi tipo di documento inerente la tipologia di rifiuti prodotta dall'azienda, al fine di non ottemperare agli obblighi di legge, in materia di qualificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
- Fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti da Pesaresi Giuseppe S.p.A..

•

Procedure specifiche per aree sensibili

•

- Il Responsabile Ambientale è delegato a partecipare alle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti per la tutela dell'ambiente.
- In caso di ispezioni a carico della società il CdA deve segnalare tempestivamente all'OdV l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine.
- Il CdA di **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**, con propria delega formale, individua in seno alla Società un Responsabile Ambientale.
- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate della gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi produttivi aziendali, che devono attenersi alle prescrizioni dell'art. 137 del Testo Unico Ambientale.
- I macchinari e gli impianti dei reparti produttivi di **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**, nonché gli impianti di scarico in acqua e nell'atmosfera, devono essere sottoposti a costante manutenzione, per evitare il



rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti. Un apposito registro delle manutenzioni effettuate deve essere aggiornato a cura delle funzioni responsabili degli impianti.

Attività ODV

- Periodicamente, l'OdV esegue una verifica documentale, per verificare l'applicazione dei protocolli aziendali finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione di reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001). Nel caso in cui dovessero emergere delle criticità, l'OdV convoca il Responsabile Ambientale e il CdA, per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.
- In caso di ispezioni a carico della società, il CdA deve segnalare tempestivamente all'OdV l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine. A conclusione dell'ispezione, il CdA deve trasmettere all'OdV il Verbale dell'ispezione effettuata e la relazione redatta dal Responsabile Ambientale.
- Nel caso in cui il responsabile ambientale rilevi delle irregolarità nella documentazione che certifica la composizione dei rifiuti spediti, trasportati o ricevuti da **Pesaresi Giuseppe S.p.A.**, deve essere inviata una segnalazione all'OdV. Valutata la gravità delle irregolarità, l'OdV convoca il Responsabile Ambientale e il Cda, per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.

S 16 - REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10 L. 146/2006)

Con la Legge 16.03.2006 n°146 (1) è stata ratificata dal Parlamento Italiano la Convenzione dell'ONU che riguarda il crimine organizzato transnazionale che pone fine ad un vuoto normativo nella disciplina della materia.

In particolare la nuova Legge definisce quale "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.